



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### **Delibera n. 1152 dell'11 dicembre 2019**

Oggetto: Procedimento sanzionatorio Fascicolo UVMAC/S/4226/2019 nei confronti di [omissis] S.p.A., per omessa adozione del PTPCT relativo al triennio 2019- 2021

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza dell'11 dicembre 2019;

- Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;
- Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Visto il Piano nazionale anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all'articolo 1, comma 2 – bis della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come sostituito dal d.lgs. n. 97/2016;
- Vista la delibera dell'Autorità n. 1134 dell'8 novembre 2017 recante «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»;
- Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 16 marzo 2018, con il quale si richiama l'attenzione delle Amministrazioni sull'obbligatorietà dell'adozione ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale valido per il successivo triennio;
- Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);
- Visto l'accertamento eseguito in data 10.10.2019 dall'Ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale della Società [omissis] S.p.A., con il quale è stata riscontrata la mancata



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

pubblicazione, nella apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, del PTPCT relativo al triennio 2019-2021;

- Vista la comunicazione prot. n. 79889 del 10.10.2019 di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell’Autorità, nei confronti del RPCT [omissis], del Presidente, del vice Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione di [omissis] per la mancata adozione del documento sopra menzionato;
- Vista la nota prot. n. 87359 del 4.11.2019 con la quale è stata notificata l’integrazione di avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti del nuovo RPCT [omissis];
- Viste le controdeduzioni acquisite al prot. n. 86940 del 31.10.2019, con le quali il RPCT *pro tempore*, dr. [omissis], ha comunicato l’avvenuta adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza relativo al triennio 2019-2021, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 31 ottobre 2019, avvenuta successivamente alla comunicazione ufficiale dell’incarico di RPCT a [omissis] (21 ottobre 2019), e 9 giorni dopo la comunicazione di avvio del procedimento da parte di ANAC (22 ottobre 2019);
- Viste le controdeduzioni acquisite al prot. n. 89546 del 11.11.2019 presentate dal nuovo RPCT [omissis], con le quali ha evidenziato le difficoltà riscontrate da parte della Società, interessata nel periodo 2018-2019 da due eventi fortemente impattanti sull’intera struttura: la modifica statutaria inerente l’oggetto sociale (2 aprile 2019) e l’acquisizione di quote di altra Società pubblica (2 agosto 2019);
- Visto il verbale registrato al prot. n. 93016 del 20.11.2019 dell’audizione del 20.11.2019 svoltasi presso la sede dell’Autorità, richiesta con nota acquisita al prot. n. 89546 dell’11.11.2019, alla quale hanno partecipato per [omissis] S.p.A. [omissis] nuovo RPCT, [omissis] RPCT *pro tempore*, dr.ssa [omissis] componente del Consiglio di Amministrazione, e l’avv. [omissis];
- Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria;
- Considerato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

### I - Risultanze istruttorie e valutazioni.

- ✓ L’attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell’Autorità, nei confronti della Società [omissis] S.p.A., ha portato ad accertare, dopo verifica sul sito istituzionale in data 10 ottobre 2019, l’omessa adozione del PTPCT per il triennio 2019-2021 (art.1, comma 8 della legge 6 novembre 2012 n. 190).
- ✓ Nel corso del procedimento sanzionatorio, disposto da questa Autorità in data 10 ottobre 2019, è emerso che la Società non ha adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021.
- ✓ In virtù di quanto disposto dall’art. 1, co. 8, l. 190/2012, sussiste l’obbligo di adottare annualmente il Piano di prevenzione della corruzione, da parte di tutti i soggetti tenuti alla sua adozione e, a norma del P.N.A., tale obbligo s’intende assolto con l’adozione da parte dell’organo d’indirizzo politico del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

o, ove adottato il modello organizzativo ai sensi della 231/2001, con integrazione di quest'ultimo, come indicato dall'Autorità nella deliberazione n. 1134/2017 contenente Linea guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte degli enti di diritto privato in controllo pubblico, con misure di prevenzione della corruzione collocate in una apposita sezione e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti, ciò anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento almeno annuale e della vigilanza dell'ANAC.

- ✓ Risulta evidente dalle memorie trasmesse e dalle dichiarazioni del RPCT che il ritardo nell'adozione del PTPCT è da riferire a due eventi in particolare: la modifica statutaria relativa all'oggetto sociale (2 aprile 2019) e l'acquisizione di quote di altra Società pubblica (9 agosto 2019).
- ✓ Non possono essere condivise le argomentazioni addotte dal RPCT, in quanto tra il termine indicato per l'aggiornamento omesso, il 31 gennaio 2019, e i due eventi verificatesi «nel corso dei primi mesi dell'anno 2019», l'organo di indirizzo ha avuto a disposizione un lasso di tempo ragionevole per porre in essere tutte le iniziative necessarie per far in modo che la Società fosse adempiente nei confronti della normativa anticorruzione.
- ✓ Il RPCT ha altresì motivato il ritardo nell'adozione del Piano, con la necessità di inserire nelle aree di rischio eventuali nuove misure che tenessero conto delle nuove funzioni e della nuova struttura organizzativa, e che il maggior lasso di tempo necessario sarebbe stato comunque finalizzato ad un più efficace risultato.
- ✓ Non possono essere condivise le osservazioni più volte rappresentate, sia nella memoria scritta che in audizione, circa i lavori di elaborazione del Piano, già avviati a fine dell'anno 2018 tanto da portare alla definizione del Piano stesso in soli 9 giorni dall'avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell'Autorità, in quanto non sono stati riscontrati elementi che provino che il Piano fosse già *in itinere*.
- ✓ Si ritiene che l'organo di indirizzo politico non può esimersi dalle proprie responsabilità, in quanto la legge gli riconosce, altresì, l'obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate, con ciò delineandosi anche la c.d. *culpa in vigilando*.
- ✓ Dall'istruttoria risulta evidente una scarsa attenzione della Società alle scadenze di legge previste per l'adozione del PTPCT, in quanto l'ultimo Piano predisposto in materia di anticorruzione risulta il PTPCT 2016-2018, con ciò disattendendo il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 16 marzo 2018.
- ✓ In conclusione, deve essere riconosciuta la responsabilità per la mancata adozione del PTPCT 2019-2021 in capo al RPCT *pro tempore*, dr. [omissis], e al Presidente dr. [omissis], al vice Presidente dr. [omissis], e ai componenti del Consiglio di Amministrazione dr.ssa



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

[omissis], dr.ssa [omissis], dr. [omissis], in quanto soggetti obbligati all'adempimento richiesto dalla legge 190/2012.

- ✓ Si ritiene non si debba applicare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 19, co. 5, d.l. 190/2012 (convertito, con modificazioni, dalla l. 114/2014) nei confronti di [omissis] in quanto la sua designazione a RPCT è avvenuta in data 26 settembre 2019.

### II - Determinazione della sanzione

Considerato che:

- la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;
- l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;
- le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;
- nel caso di specie, la mancata adozione del PTPCT 2019-2021 è da considerarsi rilevante in quanto da imputarsi ad un comportamento caratterizzato da inosservanza dei doveri di diligenza;
- sulla base delle argomentazioni che precedono, si ritiene sanzionabile il comportamento del RPCT, del Presidente, del vice Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, per non aver tenuto in debito conto la rilevanza dell'attività di prevenzione della corruzione;
- l'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta dei soggetti su citati è dunque da rinvenirsi nella colpa, potendosi escludere che il loro comportamento omissivo, seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della loro azione.

Ritenuto che la sanzione resta a carico dei soggetti tenuti al dovere d'azione violato (RPCT e Consiglio di Amministrazione della Società) sulla base delle argomentazioni che precedono, si è ritenuto di irrogare la sanzione pecuniaria pari ad euro 1.000 (mille)

Tutto ciò premesso e considerato

**DELIBERA**



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.000 (mille) per ciascuno dei soggetti, ai signori:

- dr. [omissis], RPCT *pro tempore* di [omissis] S.p.A.;
- dr. [omissis], Presidente del Consiglio di Amministrazione di [omissis] S.p.A.;
- dr. [omissis], vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- dr.ssa [omissis];
- dr.ssa [omissis];
- dr. [omissis];

di disporre l'archiviazione nei confronti del [omissis].

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento mediante versamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da eseguire sul conto corrente di tesoreria acceso presso il Monte Paschi di Siena (agenzia di via del Corso 232, 00186 ROMA), codice IBAN: **IT7700103003200000004806788**.

Una copia del bonifico effettuato, provvista dell'indicazione del numero della delibera e della dicitura "Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Risorse Umane e Finanziarie" dovrà essere anticipata via fax al n. 06.36723289 e inoltrata, a mezzo posta, alla sede dell'Autorità – URUF – Via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma ovvero, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it). In caso di omesso versamento la riscossione avverrà mediante ruolo ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Presidente f.f.  
*Francesco Merloni*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 18 dicembre 2019  
Il Segretario Rosetta Greco